



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Sud Sardegna

Originale

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 10 del 29/04/2025

Adunanza Straordinaria Urgente - Seconda convocazione

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267/2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari .

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
Andrea Paolo Giuseppe Floris	Sindaco	SI
Simonetta Zurru	Consigliere	NO
Raffaele Pes	Consigliere	SI
Carlo Efisio Pisanu	Consigliere	SI
Valentina Cadeddu	Consigliere	SI
Maria Gabriella Mallica	Consigliere	SI
Monia Casti	Consigliere	SI
Pamela Saba	Consigliere	NO
Raffaele Tomasi	Consigliere	NO
Andrea Sogus	Consigliere	NO
Fabiana Crobu	Consigliere	SI
Roberto Ucheddu	Consigliere	SI
Sisinnio Zanda	Consigliere	SI
Maria Giuliana Biasioli	Consigliere	SI
Barbara Collu	Consigliere	NO
Anna Rita Soddu	Consigliere	NO
Luigi Deias	Consigliere	SI

Presenti:11 Assenti:6

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Urrazza il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Andrea Paolo Giuseppe Floris assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, quindi nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: 1) Maria Giuliana Biasioli , 2) Roberto Ucheddu , 3) Valentina Cadeddu.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“Le Provincie e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma della quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinques del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;

Visto l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visti:

- il D. Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il regolamento vigente che disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2024;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2025 con il quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) periodo 2025-2027;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 4, in data 27/01/2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Atteso che si rende necessario integrare/modificare l'Art. 3 comma 4, al fine di rendere più chiara ed esaustiva la disciplina degli immobili inutilizzabili;

Si propone di integrare con la seguente modifica, l'Art. 3 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina della Tari:

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 comma 4 vigente:

“Ad esclusione degli immobili di cui all’art. 14, comma 4, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Gli immobili classificati come utenze non domestiche, che cessano l’esercizio dell’attività ma mantengono gli allacci alle pubbliche utenze, e/o che di fatto vengono utilizzati, saranno classificati come locali di deposito tenuti a disposizione, salvo diversa dichiarazione del contribuente”

PROPOSTA DI MODIFICA all' Art. 3 comma 4:

*“Ad esclusione degli immobili di cui all’art. 14, comma 4 bis, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. **In caso di cessazione, occorrerà allegare alla dichiarazione, la documentazione attestante l’assenza delle forniture ai pubblici servizi come sopra indicati e le fotografie dalle quali si evinca che i locali sono privi di arredo.***

Qualora l’immobile fosse sprovvisto delle utenze, ma non privo di arredi, lo stesso sarà tassato con la tariffa prevista per i locali di deposito di cui all’art. 14, comma 4 bis.

L’ufficio si riserva di poter effettuare a campione la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni.

Gli immobili classificati come utenze non domestiche, che cessano l’esercizio dell’attività ma mantengono gli allacci alle pubbliche utenze, e/o che di fatto vengono utilizzati, saranno classificati come locali di deposito tenuti a disposizione, salvo diversa dichiarazione del contribuente.

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dalla proposta delle predette modifiche e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato “A”.

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario integrare/modificare l'Art. 3 comma 4, al fine di rendere più chiara e esaustiva la disciplina degli immobili inutilizzabili;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente modificato e integrato, come allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera “A”;

Considerato che in data 22.04.2025 si è riunita la Commissione Statuto e Regolamenti al fine di esaminare ed approvare lo schema di regolamento;

Dato atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, e il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D. Lgs 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Dl. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2013, n. 213;

(Alle ore 17:35 esce la Consigliera Crobu Fabiana- Presenti 10/17)

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, che si riportano in separato verbale di seduta, il Sindaco, constatato che non vi sono altri interventi, propone di passare alla votazione che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

presenti: 10/17

astenuti: 3 (Zanda- Biasioli- Deias)

favorevoli: 7/10

contrari:0

Sull'esito della votazione

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale sulla disciplina della Tari, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2024 e precisamente, di integrare con la seguente modifica, l'Art. 3 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina della Tari:

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 comma 4 vigente:

“Ad esclusione degli immobili di cui all'art. 14, comma 4, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Gli immobili classificati come utenze non domestiche, che cessano l'esercizio dell'attività ma mantengono gli allacci alle pubbliche utenze, e/o che di fatto vengono utilizzati, saranno classificati come locali di deposito tenuti a disposizione, salvo diversa dichiarazione del contribuente”

PROPOSTA DI MODIFICA all' Art. 3 comma 4:

*“Ad esclusione degli immobili di cui all'art. 14, comma 4 bis, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. **In caso di cessazione, occorrerà allegare alla dichiarazione, la documentazione attestante l'assenza delle forniture ai pubblici servizi come sopra indicati e le fotografie dalle quali si evinca che i locali sono privi di arredo.***

Qualora l'immobile fosse sprovvisto delle utenze, ma non privo di arredi, lo stesso sarà tassato con la tariffa prevista per i locali di deposito di cui all'art. 14, comma 4 bis.

L'ufficio si riserva di poter effettuare a campione la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni.

Gli immobili classificati come utenze non domestiche, che cessano l'esercizio dell'attività ma mantengono gli allacci alle pubbliche utenze, e/o che di fatto vengono utilizzati, saranno classificati come locali di deposito tenuti a disposizione, salvo diversa dichiarazione del contribuente.

di recepire le modifiche apportate al vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 13 del 14/06/2024, di cui ai precedenti punti, il quale risulta nella sua nuova forma come da allegato "A";

di prendere atto che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui al D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 – Art. 3 comma 5 quinquies, che cita testualmente *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*, ,pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e, produrrà i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Dl. Lgs 360/98;

di dare atto che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, saranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministero e dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

(Alle ore 17:37 rientra la Consigliera Crobu Fabiana- Presenti 11/17)

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione riportante il seguente esito:

presenti: 11 /17

astenuti: 3 (Zanda- Biasioli- Deias)

favorevoli: 8/11

contrari:0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Firmato
Il Sindaco
Dott. Andrea Paolo Giuseppe Floris

Firmato
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giovanna Urrazza